

Decreto Direttoriale 21 settembre 2005
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 2005 n. 229

Abilitazione all'istituto "Scuola Cognitiva di Firenze" ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' Uff. VI IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

VISTO il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;

VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la

presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia”;

VISTA l’istanza con la quale l’istituto “Scuola Cognitiva di Firenze” ha chiesto l’abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Firenze, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 20 unità e, per l’intero corso, a 80 unità;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 del regolamento nella seduta del 29 aprile 2005;

VISTA la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all’istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 6 luglio 2005 trasmessa con nota prot. n. 574 del 12 luglio 2005;

D E C R E T A :

Art. 1

1.Per i fini di cui all’articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l’istituto “Scuola Cognitiva di Firenze” è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Firenze, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell’istanza di riconoscimento .

2.Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 20 unità e, per l’intero ciclo, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 21 settembre 2005

Il Capo del Dipartimento
(f.to Luigi Rossi Bernardi)